



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024

Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2024 al numero 87;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato "Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

Visto l'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018 rubricato "Funzioni del Commissario straordinario" e, in particolare:

- il comma 1, lett. i-bis), che stabilisce che il Commissario straordinario "*provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19*";
- il comma 1, lett. i-ter), secondo cui il Commissario straordinario "*provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020”;

- *il comma 2, il quale prevede che “Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.”;*
- *il comma 4, il quale prevede che “Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell’Unità tecnica-amministrativa istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite”;*

Rilevato che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, n. 480 dell’8 settembre 2017, n. 483 del 25 settembre 2017, n. 496 del 19 gennaio 2018, n. 525 del 7 giugno 2018 e n. 554 del 5 novembre 2018, sono stati a più riprese disposti *“Interventi urgenti di protezione Civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 Agosto 2017”;*

Considerato che, con decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 21 febbraio 2019, sono stati disciplinati i *“Criteri, procedure e modalità per la verifica, l’istruttoria e la rendicontazione delle spese per la prosecuzione delle attività relative all’assistenza alla popolazione, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”;*

Vista l’ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, con la quale sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l’esercizio dei poteri in deroga previsti dall’articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 (d’ora in avanti “decreto legge n. 189 del 2016”), nonché dall’articolo 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120 (d’ora in avanti “decreto legge n. 76 del 2020”), in considerazione dell’urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Vista l'ordinanza commissariale n. 22 del 26 maggio 2023, recante *“Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022”*, riferita a tutti gli edifici lievemente danneggiati con esclusione di quelli con danni di rilevante entità come attestati da scheda AeDEI con esito E o EF per i quali si è fatto rinvio ad una successiva ordinanza;

Vista l'ordinanza commissariale n. 24 del 21 luglio 2023 con la quale sono stati stabiliti i criteri, le modalità e le procedure finalizzate a consentire la delocalizzazione degli edifici abitativi e strumentali alle attività produttive distrutti o danneggiati e, comunque, non più agibili in conseguenza degli eventi sismici di agosto 2017, nonché, limitatamente agli edifici con danni di rilevante entità come attestati dalla scheda AeDEI con esito E o EF, degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

Vista, altresì, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 25 del 12 dicembre 2023, recante *“Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 16 novembre del 2022”*, immediatamente esecutiva e registrata dalla Corte dei Conti in data 27/12/2023 al n. 3365, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo cui *“Al fine di favorire il progressivo rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, il Commissario straordinario provvede, con proprio decreto, ad armonizzare le scadenze per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e dagli eventi calamitosi del novembre del 2022”*;

Considerato che, a mente del successivo capoverso del predetto articolo, con tale decreto il Commissario straordinario definisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, con priorità per i percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), prevedendo la possibilità di sospenderne l'erogazione in caso di mancata presentazione nei termini fissati delle domande per la ricostruzione o delocalizzazione da parte degli aventi diritto, fatte salve le ipotesi per le quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Tenuto conto della natura del contributo di autonoma sistemazione, quale misura emergenziale di primo aiuto alla popolazione rimasta priva di abitazione in conseguenza dell'evento sismico e atteso il lasso temporale trascorso dalla verifica del sisma del 21 agosto 2017, che impone di procedere a una rivisitazione di tale forma assistenziale, più aderente all'avvenuto superamento del contesto emergenziale e all'avvio della fase ricostruttiva;

Ritenuto, pertanto, opportuno, anche alla luce del sopravvenuto quadro provvedimentale e fattuale, individuare ulteriori disposizioni che favoriscano l'accelerazione della presentazione delle istanze relative alla ricostruzione, ad un tempo assicurando maggiore appropriatezza della spesa riconnessa all'erogazione CAS al mutato contesto, mediante una rimediazione delle ipotesi che ne consentono il riconoscimento, ai fini dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

Considerata la richiesta pervenuta dal Sindaco di Casamicciola Terme ~~in data~~ e acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al prot. n. 5350/CS/ISCHIA del 29/12/2023, con la quale si chiede la possibilità di valutare il subentro della Struttura Commissariale anche nella fase istruttoria concernente l'accertamento dei presupposti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione e della liquidazione della spesa;

Valutata favorevolmente tale richiesta, alla luce delle difficoltà organizzative prospettate nella cennata nota e in ragione dell'opportunità di concentrare maggiormente la verifica sulla sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo in parola in capo alla Struttura Commissariale, all'uopo avvalendosi dell'UTA di cui al cennato art. 18, comma 4, d.l. n. 109/2018;

Acquisita la disponibilità della predetta Unità a svolgere le predette funzioni amministrative di supporto alla Struttura Commissariale, in collaborazione col Comune di Casamicciola Terme, secondo criteri informati ai principi di prossimità territoriale e di leale cooperazione istituzionale;

Tenuto conto che la stima presunta del costo relativo alla prosecuzione delle misure assistenziali per l'anno in corso, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, è pari a € 4.473.849,24 e che tale spesa trova copertura nelle risorse finanziarie stanziata nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario - incrementata, in virtù dell'art. 1, comma 431, l. n. 213/2023 e per tale specifica finalità, di ulteriori 4,5 milioni di euro - come attestato dal Dirigente della Struttura commissariale con nota prot n. 457/C

S/ISCHIA del 25/01/2024;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Visto il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016;

DISPONE

Articolo 1

(Valore delle premesse e oggetto del provvedimento)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente ordinanza detta disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017, verificatosi nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, riguardanti, l'aggiornamento dei criteri, procedure e modalità per la verifica, l'istruttoria e la rendicontazione delle spese relative alle misure di assistenza alla popolazione, di cui all'art. 18 lett. i-bis) del decreto-legge n. 109/2018, nonché l'affidamento all'Unità Tecnica Amministrativa (UTA) di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legge n. 109/2018, delle funzioni di Soggetto Attuatore, precedentemente disciplinate con decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 21 febbraio 2019, unitamente alle OCDPC nn. 476 e 483 del 2017, che continuano a ad essere applicate per quanto non diversamente disposto negli articoli che seguono.

Articolo 2

(Contributo di autonoma sistemazione - "CAS sisma")

1. In favore dei nuclei familiari già richiedenti e beneficiari del contributo di autonoma sistemazione previsto dall'art. 2 dell'OCDPC n. 476/2017, la cui abitazione, purchè di proprietà, anche pro quota, di almeno uno dei componenti, risulti tuttora oggetto di provvedimento di sgombero per inagibilità in conseguenza del sisma del 21 agosto 2017, il suddetto contributo, denominato "CAS sisma", continua ad essere erogato nei seguenti importi: a) € 400,00 per i nuclei monofamiliari; b) € 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità; c) € 700,00 per i nuclei familiari composti da tre unità; d) € 800,00 per i nuclei composti da quattro unità; e) € 900,00 per i nuclei composti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

da 5 o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso, su istanza della parte interessata e a decorrere dalla stessa, un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. Il contributo di cui al presente articolo:
 - a) è corrispondentemente incrementato, su-istanza del beneficiario e con decorrenza dalla domanda, a seguito dell'aumento dei componenti del nucleo familiare in conseguenza di nascita, adozioni o matrimonio, fermo restando il limite massimo previsto dal comma 1;
 - b) è corrispondentemente diminuito dal giorno successivo alla riduzione dei suoi componenti, per morte o altra causa, anche dovuta alla costituzione di un nuovo nucleo familiare in altra abitazione da parte di uno dei suoi membri.
3. Al proprietario dell'immobile danneggiato, in considerazione della sostanziale identità delle situazioni e fermi gli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, sono equiparati, purchè residenti nell'immobile danneggiato alla data del 21 agosto 2017, alternativamente e in via esclusiva, l'usufruttuario o il nudo proprietario.
4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti legittimati di cui ai commi precedenti, presentano ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 3, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione resa sulla base del fac-simile allegato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, in cui, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, attestano di:
 - a) non essere proprietari, in data anteriore all'evento sismico, di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrato in data anteriore al 21 agosto 2017, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante;
 - b) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- c) essere proprietari di immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;
 - d) essere residenti o domiciliati nell'isola d'Ischia continuativamente anche dopo il 21 agosto 2017;
 - e) di non aver venduto l'abitazione inagibile, sgomberata a causa del sisma, in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità, salvo che per effetto dell'applicazione dell'ordinanza commissariale n. 24/2023;
 - f) aver presentato o essere ancora nei termini per presentare la domanda di ricostruzione o delocalizzazione dell'immobile adibito ad abitazione al momento del sisma, in base alle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 25/2023.
5. Il beneficiario, o chi in sua vece, è sempre tenuto a comunicare tempestivamente ai Soggetti Attuatori di cui al successivo art. 3, le circostanze che possono determinare una riduzione dell'entità o una modifica della decorrenza del contributo, ai sensi della presente ordinanza. In caso di accertata inadempienza provvede il Comune d'ufficio.
6. Per gli effetti di cui al presente articolo, trascorsi 60 giorni dalla data di fine dei lavori e del conseguente ripristino delle condizioni di agibilità, il diritto a percepire il contributo si intenderà cessato, prescindendo dalla revoca formale dell'ordinanza di sgombero dell'edificio recuperato o ricostruito.
7. Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione, coloro che non abbiano o non abbiano più i requisiti previsti dal comma 1 e dal comma 4, lett. a), b), c), d), e).
8. Determina la sospensione del contributo, fino a che non si sia provveduto, l'omessa presentazione della domanda di cui al comma 4, lett. f), ovvero l'incompleta compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al medesimo comma.
9. Le circostanze che, a termini della presente ordinanza, impediscono l'ulteriore erogazione del contributo vanno comunicate dall'interessato ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 3 e, per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

conoscenza, alla Struttura Commissariale, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento cui consegue la decadenza.

10. I Soggetti Attuatori cui all'art. 3, ad esclusione dell'UTA, provvedono all'istruttoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4, adottando, in caso di esito favorevole, i provvedimenti di liquidazione e di pagamento del contributo, da trasmettere al Commissario Straordinario. Relativamente al Comune di Casamicciola, il soggetto attuatore UTA provvede ai sensi del successivo art. 3.
11. Atteso il tempo trascorso dal verificarsi dell'evento sismico, è comunque preclusa la presentazione di nuove istanze per la richiesta del contributo.

Articolo 3

(Designazione dell'Unità Tecnica Amministrativa quale Soggetto Attuatore in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme)

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Unità Tecnica Amministrativa (UTA), di cui all'art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018 è individuata, in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme, quale Soggetto Attuatore con riguardo all'attività istruttoria di verifica dei presupposti per la concessione del CAS e alla liquidazione della relativa spesa. Nulla è innovato con riguardo ai Comuni di Lacco Ameno e Forio d'Ischia, che mantengono le predette funzioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali di competenza.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di Soggetto Attuatore da parte dell'UTA sono regolate con apposita convenzione, approvata con separato decreto del Commissario Straordinario, al pari delle successive eventuali modifiche alla convenzione medesima.
3. Fino alla data di cui al comma 1, il Comune di Casamicciola Terme provvede alla liquidazione e all'erogazione del CAS agli aventi diritto secondo le disposizioni dettate dal decreto commissariale n. 17/2019. Fino all'esito delle istruttorie di cui all'art. 2 comma 10, l'UTA potrà provvedere sulla base delle istruttorie e della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 4, comma 1.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

4. L'Unità Tecnica Amministrativa, per lo svolgimento delle attività sopra indicate, agirà per conto del Commissario straordinario in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, sulla base dell'atto di designazione e delle istruzioni definite nella convenzione che sarà formalizzata tra le parti.
5. Espletata l'istruttoria, l'UTA adotta, sotto la propria responsabilità, il provvedimento di liquidazione, a firma del suo dirigente, predisponendo anche il conseguente provvedimento commissariale di spesa, da trasmettere per il pagamento al Commissario Straordinario, o a un suo delegato, quale sostituto titolare della contabilità speciale.
6. Il contributo di autonoma sistemazione viene erogato di norma entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, salva motivata sospensione per specifiche posizioni da parte dell'UTA.

Articolo 4

(Compiti del Comune di Casamicciola Terme)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, il Comune di Casamicciola Terme trasmette, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Commissario straordinario e all'UTA, in copia conforme, l'elenco dei beneficiari del CAS con l'annessa documentazione relativa all'accertamento dei requisiti per il suo riconoscimento. La suddetta documentazione, alla cui dematerializzazione provvede l'UTA, viene trasmessa distinta per ciascun nucleo familiare, secondo le modalità previste dalla convenzione.
2. Ogni variazione dei requisiti afferenti al CAS accertata o comunque conosciuta dal Comune di Casamicciola Terme, per singolo nucleo familiare, dovrà essere comunicata tempestivamente all'UTA, secondo le modalità e i termini previsti dalla convenzione.
3. Il Comune di Casamicciola Terme garantisce il supporto all'UTA, con l'adozione dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, nelle seguenti attività:
 - sgombero ed esito di inagibilità dell'abitazione;
 - rilascio della dichiarazione attestante il nesso di causalità tra il contributo erogato e l'evento calamitoso;
 - rilascio della dichiarazione attestante che il contributo di autonoma sistemazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

liquidato non riguarda persone e/o nuclei familiari che beneficiano di altre forme di assistenza abitativa;

- accertamento di ogni altra situazione di fatto o risultanze documentali ritenute utili e pertinenti ai fini dell'applicazione della presente ordinanza

4. A tali fini, in ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale, il Comune di Casamicciola Terme indica il nominativo di un proprio <<Responsabile comunale del CAS>>, che assicura il raccordo delle attività svolte dall'UTA in qualità di Soggetto Attuatore con quelle svolte dal predetto Comune ai sensi del presente articolo.

Articolo 5

(Verifiche e modalità di recupero del contributo indebitamente erogato)

1. Al fine di garantire correttezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 3 è, altresì, demandato il compito di controllare a campione, con cadenza semestrale, in misura non inferiore al 50% del numero complessivo delle domande, anche attraverso la verifica delle autodichiarazioni rese dai beneficiari, la persistenza dei requisiti che danno diritto al contributo per l'autonoma sistemazione. Per tali finalità l'UTA può avvalersi, eventualmente anche per il tramite del Comune di Casamicciola, dell'interrogazione delle banche dati per le utenze domestiche e della TARI, ovvero di altre banche dati il cui accesso è consentito tramite convenzioni/accordi con l'INPS, stipulate dal Commissario straordinario o, previa apposita delega commissariale, direttamente dall'UTA.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, è in facoltà dell'UTA, in qualità di Soggetto Attuatore, di chiedere al Comune di Casamicciola Terme di effettuare sopralluoghi, che verranno disposti dal predetto ente locale con proprio personale dipendente, anche appartenente al Comando di Polizia Municipale.
3. Laddove, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l'indebita percezione, in tutto o in parte, del contributo liquidato in favore del beneficiario, i Soggetti Attuatori istruiscono e predispongono il provvedimento di revoca del contributo e lo trasmettono al Commissario Straordinario per la firma e l'assunzione delle conseguenti iniziative volte al recupero delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

somme erogate. La restituzione avviene in un'unica soluzione, ovvero, su richiesta del percettore che comprovi documentalmente di versare in una situazione di obiettiva difficoltà, in un massimo di ventiquattro rate mensili, con applicazione del saggio di interessi legale.

4. Ai fini della responsabilità connessa all'espletamento delle funzioni di cui alla presente ordinanza e della conseguente legittimazione passiva in sede giudiziale, la competenza all'adozione dei provvedimenti di diniego, di riconoscimento del diritto e di liquidazione del CAS è individuata, in via esclusiva, in capo ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 3, fatta eccezione per gli atti di pagamento che, ai sensi dell'art. 3 comma 10, vengono effettuati dal Commissario straordinario relativamente ai procedimenti amministrativi in cui l'UTA svolge le funzioni di Soggetto Attuatore. I provvedimenti di revoca del CAS sono sempre di competenza del Commissario Straordinario.

Articolo 6

(Risorse finanziarie ed erogazione delle somme)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, finalizzati all'erogazione dei contributi per l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 2017, quantificati per il corrente anno in misura non superiore a € 4,5 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130, come ulteriormente incrementate, per l'anno 2024, in virtù dell'art. 1, comma 431, l. n. 213/2023.

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, all'UTA e agli altri soggetti destinatari delle relative disposizioni, ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: <https://sismaischia.it> e all'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Napoli, li

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini